



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LAVELLO I

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo Musicale



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO - LAVELLO I
Prot. 0003809 del 02/05/2022
VII-7 (Uscita)

Al Personale scolastico
Ai Genitori degli alunni
Agli Alunni
Alla DSGA
All'Albo/Sito web

OGGETTO: nuove disposizioni relative all'uso delle mascherine e all'obbligo del green pass a scuola dal 1° maggio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il [dl 24 del 24 marzo](#) u.s., art.8, secondo cui "Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatorio di cui all'articolo 4-sexies, i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-quater, fino al 30 aprile 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, e 9-novies del decreto-legge n. 52 del 2021.";

Vista la nota di chiarimento del M.I. [n. 620 del 28/03/2022](#);

Vista [l'Ordinanza del Ministero della salute](#) del 28 aprile 2022 e la [circolare n. 1/2022](#) del Ministro per la pubblica Amministrazione;

Vista la normativa di riferimento in materia

Dispone

GREEN PASS

- A partire dal 01 maggio 2022 decade, per poter entrare a scuola, l'obbligo di esibire la certificazione verde Covid. I soggetti esterni accedono ai locali della scuola senza green pass ma con mascherina (almeno) chirurgica

OBBLIGO VACCINALE

- Si applicherà fino al 15 giugno l'obbligo vaccinale per il personale scolastico, sia ATA sia Docente fermo restando il relativo regime sanzionatorio di cui all'articolo 4-sexies del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e dall'art. 8 del D.L. 24/2022.

A tal proposito si fa presente che per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale continua a trovare applicazione la procedura automatizzata finora utilizzata, ma dal pomeriggio del 30 aprile 2022 è stata dismessa al SIDI la funzione di [verifica delle certificazioni verdi](#).



USO DELLE MASCHERINE

- i bambini sotto i sei anni, le persone con patologie e con disabilità, nonché i soggetti che stanno svolgendo attività fisica, restano esonerati dall'uso delle mascherine;
- Docenti e alunni saranno obbligati a indossare la mascherina FFP2 per 10 gg se in classe vi sono almeno 4 casi positivi al Covid
- Fino alla fine dell'anno scolastico Docenti, studenti sopra i sei anni e gli altri operatori scolastici avranno l'obbligo di indossare almeno la mascherina di tipo chirurgico.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Per i lavoratori “maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità” continua ad applicarsi la disciplina in materia di sorveglianza sanitaria espressamente prorogata fino al 30 giugno 2022 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Si ricorda, infine, che restano valide le disposizioni finora impartite e osservate ai fini della prevenzione e del contenimento del contagio da coronavirus, alle quali integralmente si rimanda.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Aurelia Antonietta BAVUSO

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 co. 2 D.Lgs. 39/1993*